

TI_GERICHTE 17.2009.2 vom 20. Januar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.2

FR: TI_GERICHTE 17.2009.2 du 20 janvier 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2009.2 del 20 gennaio 2009

Regeste

Rinvio per accertare tramite perizia l'imputabilità del prevenuto. Verificare se le cause della profonda prostrazione riconosciuta in prima sede sono le stesse che determinano la scemata imputabilità

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza. Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvi la causa per nuovo giudizio all'autorità cantonale, quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (art. 277 ter cpv. 2 vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277 ter capoverso

E. 2

Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio volte dal ricorrente all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice delle Preture penali, la sentenza del 2 luglio 2007 ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato da RI 1 su questi punti al Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato in gran parte inammissibile (sentenza 6B_477/2007, consid. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3) o infondato (consid. 4.5). A tale riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione. Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – sia inerente il reato principale di coazione (art. 181 CP; consid. 4) sia quelle inerenti le fattispecie meno gravi di ingiuria (art. 177 CP; consid. 5) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP, consid. 6). Nemmeno la pretesa violazione della garanzia a un equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU nonché della *lex mitior*, può essere più discussa (consid. 7).

E. 3

Per contro, l'Alta Corte ha ritenuto che la censura relativa al rifiuto di ordinare una perizia volta a determinare l'imputabilità del ricorrente non attiene alla violazione del diritto di essere sentito, bensì alla violazione del diritto penale. A ragione – ha proseguito il Tribunale Federale – il ricorrente, oltre ad avere invocato il diritto di essere sentito, si è prevalso in questo ambito della violazione dell'art. 20 CP. Infatti, stabilito come il referto della dr.ssa _____ non sia una perizia, il TF si è posto il quesito di sapere se il giudice fosse tenuto a ordinare una valutazione psichiatrica dell'accusato sulla base del diritto penale (consid. 3.4). a) Riassunta la giurisprudenza relativa all'art. 20 CP (v. art. 13 vCP), in particolare in punto a sapere quando il giudice deve ordinare una perizia atta a definire

l'imputabilità dell'autore (consid. 3.4.1), l'Alta Corte federale ha stabilito che nella fattispecie il giudice della Pretura penale non poteva "non nutrire dei dubbi sull'imputabilità del ricorrente". Il comportamento dell'imputato lasciava infatti inferire la presenza di una patologia che si riflette in una mania di persecuzione (disturbo della personalità con tratti paranoici). Il primo giudice avrebbe dovuto quindi ordinare una perizia per accertare l'imputabilità dell'accusato, e non, come ha fatto, valutarla egli stesso sulla base degli atti in suo possesso, sentendo e interrogando personalmente l'imputato. In casi simili – ha spiegato l'Alta Corte – l'art. 20 CP impone al giudice di avvalersi di una perizia, non potendo procedere egli stesso a una valutazione per appianare i propri dubbi e determinare se e in che misura l'autore sia capace di valutare il carattere illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (consid. 3.4.2). b) Analizzando le censure sulla commisurazione della pena (art. 47 CP), il Tribunale federale ha ricordato la giurisprudenza relativa all'attenuazione della pena ex art. 19 CP (incapacità e scemata imputabilità) e 48 lett. c CP (in caso profonda prostrazione), ed ha analizzato la correlazione tra la scemata responsabilità e lo stato di profonda prostrazione e vocando una sentenza non pubblicata del 7 giugno 1999 (6S.283/1999), dove l'Alta Corte si è pronunciata sulla relazione tra gli art. 11 e 113 vCP. In quel caso il TF ha statuito che solo una scemata imputabilità derivante da cause diverse da quelle considerate per ritenere la realizzazione dell'omicidio passionale poteva giustificare l'applicazione cumulativa degli art. 11 e 113 vCP. Altrimenti, il medesimo motivo di attenuazione della pena sarebbe stato preso in considerazione due volte. La Corte federale ha per finire deciso che questa giurisprudenza può essere trasposta anche al caso qui in esame. Di conseguenza, se risulterà che il ricorrente ha agito in uno stato di scemata imputabilità da ricondurre alle medesime cause che hanno indotto il giudice di prima istanza a riconoscergli l'attenuante specifica dello stato di profonda prostrazione, la pena irrogatagli non potrà subire ulteriori riduzioni, come ritenuto da questa Corte. Per contro, se le cause sono diverse, il giudice dovrà ricommisurare la pena e ridurla in applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP (consid. 8). c) Poiché non è stato ancora accertato sulla base di una perizia se, al momento di agire, il ricorrente era capace di valutare il carattere illecito dei fatti rimproveratigli e di agire secondo tale valutazione e – in caso negativo – per quali ragioni, il Tribunale federale ha per questo motivo parzialmente accolto il ricorso di RI 1, annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa all'istanza inferiore, la quale dovrà ordinare una perizia per determinare l'imputabilità di RI 1 ed eventualmente ricommisurare la pena.

E. 4

Giusta l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può procedere essa medesima all'accertamento richiesto dal Tribunale federale. La causa va pertanto rinviata alla Pretura penale e affidata a un altro giudice per le incombenze ai sensi dei considerandi.

E. 5

Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente (mancato allestimento di una perizia e conseguente violazione dell'art. 20 CP), gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico del ricorrente in ragione di $\frac{3}{4}$ e allo Stato in ragione di $\frac{1}{4}$ (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato

rifonderà inoltre al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Sugli oneri di primo grado il giudice della Pretura penale statuirà in esito alla nuova sentenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso é parzialmente accolto. Annullati i dispositivi n. 1. e 2 della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) *tassa di giustizia* fr. 900.– b) *spese complessive* fr. 100.– fr. 1 000.– sono posti a carico dello Stato in ragione di $\frac{1}{4}$ e di $\frac{3}{4}$ a carico di RI 1, al quale lo Stato rifonderà inoltre fr. 500.– per ripetibili ridotte. 3. *Intimazione a:* Per la Corte di cassazione e di revisione penale *La presidente* *Il segretario Rimedi giuridici*
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall' art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.